



Municipio di Acireale

Via Lancaster, 13
95024 ACIREALE (CT)

Ufficio del Difensore Civico

MUNICIPIO DI ACIREALE Ufficio del Difensore Civico
21 DIC. 2006
PA TENZA Prot. № <u>415/06</u>

MUNICIPIO DI ACIREALE PROTOCOLLO GENERALE
062809 21.12.06
CAT.....CLAS.....FASC.....

Acireale, 21/12/06

Al Sig.
SINDACO

Al Dirigente il Settore
URBANISTICA

LORO SEDI



Al Presidente della Associazione
Geometri Acesi
C.so Italia n. 44
ACIREALE

Oggetto: Accesso agli atti – Accesso informale alle concessioni edilizie

In allegato mi permetto inviarVi due risposte fornite dall'ANCI relativamente alla possibilità di accesso alle concessioni edilizie.

Come potrete leggere in caso di concessioni edilizie non si pone un problema di tutela del titolare del permesso di costruire così che l'Amministrazione non è tenuta ad effettuare la notifica ai "controinteressati".

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Difensore Civico
Avv. Orazio Arcidiacono



Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
20-06-2006	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	EDILIZIA ACCESSO NOTIFICHE PRIVATI	DPR n. 184 del 2006
Quesito			
<p>Considerato che le concessioni edilizie sono atti pubblici, pubblicati all'Albo Pretorio, come si deve procedere per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi del nuovo DPR 184/2006 ed in particolare per quanto concerne la notifica ai controinteressati? Come si deve procedere per l'accesso a tutti gli atti collegati (Tavole grafiche, corrispondenza, ecc) contenuti nei fascicoli relativi ad una concessione edilizia, tenendo presente l'art. 7 comma 2 del DPR 184/2006? E' sempre necessaria la notifica ai controinteressati sia per la sola visione che per l'estrazione copia?</p>			
Risposta			
<p>La giurisprudenza amministrativa tende ad escludere che possa porsi un problema di riservatezza del titolare del permesso di costruire. Cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 05 maggio 2004, n. 2040: "Non può opporsi un diritto di riservatezza con riferimento alla concessione edilizia, in quanto essa non attiene alla sfera privata del titolare, essendo prima ancora che atto ampliativo delle facoltà del privato, atto di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità." Consequentemente in caso di richiesta di accesso ai documenti riguardanti un permesso di costruire la Pubblica Amministrazione è tenuta a verificare che l'istante sia titolare di un interesse qualificato che lo legittimi ad esercitare l'accesso, mentre non sarà tenuta ad effettuare la notifica ai "controinteressati", che non sono individuabili nella fattispecie. Riteniamo che alla luce della vigente normativa non sia legittimo limitare l'accesso consentendo la sola visione dei documenti che compongono la concessione edilizia. In passato si è posto il problema della tutela del diritto di autore del progettista. Tuttavia riteniamo che il progettista, pur avendo in teoria interesse ad opporsi all'accesso agli elaborati progettuali da lui redatti che formano parte integrante della concessione edilizia, non possa essere ritenuto "controinteressato" dato che la normativa fornisce una nozione restrittiva di controinteressato: controinteressato è solo il titolare di eventuali diritti di riservatezza che potrebbero essere lesi dai diritti di accesso. Si tenga conto inoltre che la giurisprudenza ha negato che il progettista - titolare del diritto d'autore sugli elaborati progettuali sia un soggetto legittimato a bloccare l'accesso alla documentazione che forma la pratica del permesso di costruire. Cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 06 novembre 1992, n. 1198: " Pur sussistendo sugli elaborati progettuali un diritto di autore, l'accesso alla relativa documentazione non è limitato alla sola "visione" degli atti come previsto, "ante" l. 7 agosto 1990 n. 241, dalla l. 17 agosto 1950 n. 142, senza quindi possibilità di rilascio di copie per coloro che pure vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, trattandosi di realizzazioni destinate ad essere comunque liberamente visibili per il solo fatto della loro collocazione in luoghi pubblici; pertanto, l'amministrazione comunale deve rilasciare agli aventi titolo copia degli elaborati progettuali riguardanti le concessioni edilizie presumibilmente da essi ritenute lesive dei propri interessi, salva restando, da parte degli autori dei progetti stessi, ogni tutela giurisdizionale, nelle competenti sedi civili e penali, nell'ipotesi in cui coloro che abbiano ottenuto copia degli atti in questione li utilizzino a fini diversi da quelli per cui il rilascio è avvenuto, ovvero ancora consentano a terzi di porre in essere altrettanto illecite utilizzazioni".</p>			

Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
02-08-2006	ORGANI ISTITUZIONALI	EDILIZIA ACCESSO LIMITI	
Quesito			
<p>E' pervenuta presso questo ente una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 25 della L. n. 241/90 da parte di un privato volto ad ottenere copia di una pratica edilizia similare, a sentir lo stesso privato, che ha ottenuto il permesso a costruire mentre al richiedente è stato negato il suddetto permesso. Il richiedente ha intenzione di ricorrere al tar onde ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego emesso dall'Ufficio tecnico. C'è da aggiungere che il richiedente non è confinante con il soggetto titolare del permesso a costruire di cui si vuole prendere visione ed estrarre copia. Ad avviso della scrivente non è ammissibile una istanza di accesso "preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni" (art. 24, 3° comma) ma in base alla nuova legge (l. n. 15/05) deve essere garantita ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici". Orbene, è mia intenzione rilasciare copia del permesso di costruire ma posso far vedere l'intera pratica edilizia?</p>			
Risposta			
<p>La giurisprudenza amministrativa tende ad escludere che possa porsi un problema di riservatezza del titolare del permesso di costruire. Cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 05 maggio 2004, n. 2040: "Non può opporsi un diritto di riservatezza con riferimento alla concessione edilizia, in quanto essa non attiene alla sfera privata del titolare, essendo prima ancora che atto ampliativo delle facoltà del privato, atto di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità." Consequentemente in caso di richiesta di accesso ai documenti riguardanti un permesso di costruire la Pubblica Amministrazione è tenuta a verificare che l'istante sia titolare di un interesse qualificato che lo legittimi ad esercitare l'accesso, mentre non sarà tenuta ad effettuare la notifica ai "controinteressati", che non sono individuabili nella fattispecie. Nella fattispecie in esame l'istante sostiene che l'interesse all'accesso risiederebbe nel fatto di essere titolare di una pratica edilizia similare: ebbene riteniamo che la P.A. sia tenuta a verificare attentamente se tale affermazione risponda a verità, eventualmente chiedendo spiegazioni all'istante. Per quanto concerne l'estensione dell'accesso, segnaliamo che in passato si è posto il problema della tutela del diritto di autore del progettista. Tuttavia la giurisprudenza ha negato che il progettista - titolare del diritto d'autore sugli elaborati progettuali sia un soggetto legittimato a bloccare l'accesso alla documentazione che forma la pratica del permesso di costruire. Cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 06 novembre 1992, n. 1198: " Pur sussistendo sugli elaborati progettuali un diritto di autore, l'accesso alla relativa documentazione non è limitato alla sola "visione" degli atti come previsto, "ante" l. 7 agosto 1990 n. 241, dalla l. 17 agosto 1950 n. 142, senza quindi possibilità di rilascio di copie per coloro che pure vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, trattandosi di realizzazioni destinate ad essere comunque liberamente visibili per il solo fatto della loro collocazione in luoghi pubblici; pertanto, l'amministrazione comunale deve rilasciare agli aventi titolo copia degli elaborati progettuali riguardanti le concessioni edilizie presumibilmente da essi ritenute lesive dei propri interessi, salva restando, da parte degli autori dei progetti stessi, ogni tutela giurisdizionale, nelle competenti sedi civili e penali, nell'ipotesi in cui coloro che abbiano ottenuto copia degli atti in questione li utilizzino a fini diversi da quelli per cui il rilascio è avvenuto, ovvero ancora consentano a terzi di porre in essere altrettanto illecite utilizzazioni".</p>			